

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA REGIONE VENETO

**SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO, SETTORE ALIMENTARE NON ARTIGIANO
FINO A 15 DIPENDENTI, SETTORE PANIFICAZIONE E ALTRE ATTIVITA'**

Sostitutivo del CCRL 14 aprile 2017 e successive proroghe

Il giorno 01 07 2022 presso la sede di Confartigianato in Mestre Venezia si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal presidente Roberto Boschetto, dal presidente regionale di categoria Cristiano Gaggion, con l'assistenza del Direttore Tiziana Pettenuzzo del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Luca Bertuola e dei funzionari provinciali Elisabetta Tono e Daniele Scremin, Moreno Zonta e Stefano Garibbo;

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, dalla rappresentante regionale di categoria sig.ra Catia Olivetto, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon e dal responsabile delle relazioni sindacali Marco Comin;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

FAI- CISL rappresentata dal Sig. Andrea Zanin;

FLAI - CGIL rappresentata dal Sig. Giosuè Mattei;

UILA- UIL rappresentata dal Sig. Giuseppe Bozzini;

hanno sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro che rinnova il CCRL 14 aprile 2017



INDICE

PARTE COMUNE

- Art. 1 – Sfera di applicazione
- Art. 2 – Decorrenza e durata
- Art. 3 – Osservatorio regionale
- Art. 4 – Formazione degli addetti di settore
- Art. 5 – Formazione in materia di sicurezza
- Art. 6 – Accantonamento annuo di compensazione
- Art. 7 – Accantonamento ore difensivo
- Art. 8 – Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
- Art. 9 – Durata massima orario di lavoro
- Art. 10 – Contratto a termine con orario sperimentale
- Art. 11 – Contratti a termine stagionali
- Art. 12 – Orario di lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell'anno
- Art. 13 – Aumento numero massimo assunzioni a termine
- Art. 14 – Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
- Art. 14 bis – Prestazione Ebav apprendistato duale
- Art. 15 – Fusione fondi Ebav di secondo livello alimentaristi e panificazione
- Art. 16 – Clausola di premialità
- Art. 17 – Assistenza sanitaria integrativa Sani in Veneto
- Art. 18 – Obblighi in capo all'impresa non aderente Ebav
- Art. 19 – Incentivo per favorire l'adesione alla previdenza complementare con il conferimento del TFR
- Art. 20 – Istituzione Commissione Bilaterale di categoria
- Art. 21 – Procedura per aziende in crisi

PARTE IMPRESE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE

- Art. 22 – Elemento economico di secondo livello
- Art. 23 – Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare
- Art. 24 – Contribuzione Ebav aziende artigiane settore alimentare

PARTE IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI E ALTRE IMPRESE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' COMPRESSE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL 6 DICEMBRE 2021


- Art. 25 – Retribuzione regionale
- Art. 26 – Contribuzione Ebav
- Art. 27 – Applicazione accordi interconfederali regionali
- Art. 28 – Elemento economico di garanzia

PARTE PANIFICAZIONE

- Art. 29 – Elemento economico di secondo livello settore panificazione ~~e una tantum~~
- Art. 30 – Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore panificazione
- Art. 31 – Contribuzione Ebav settore panificazione

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 – Diritto di affissione
- Art. 33 – Invio copia del contratto regionale ai fondi negoziali di cui all'art. 23 e 30
- Art. 34 – Deposito del presente CCRL
- Art. 35 – Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL



Allegati

Allegato 1 – Scelta destinazione quota versamento previdenza complementare

Allegato 2 – Accordo con i dipendenti sulla variabilità plurimensile superiore ai 6 mesi

Allegato 3- estensione fino ai 12 mesi media durata massima

Allegato 4 - elevazione numero contratti a termine di una unità oltre il limite

Allegato 5 – richiesta parere per numero contratti a termine superiore ad una unità oltre il limite

Allegato 6 – comunicazione ai dipendenti applicazione accantonamento annuo in compensazione


Allegato 7 – accordo accantonamento ore difensivo

Allegato A - Regolamento per la Commissione Paritetica del settore

Premessa:

- in data 14 aprile 2017 è stato sottoscritto il CCRL per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto del settore alimentare artigiano, del settore non alimentare artigiano fino a 15 dipendenti e del settore panificazione e successive proroghe;
- tale accordo, anche in virtù della situazione pandemica che dal 2020 ha colpito l'intera popolazione mondiale, è stato più volte prorogato, da ultimo con accordo del 09 marzo 2022;
- in data 06 dicembre 2021 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del ccnl area alimentazione-panificazione;
- in data 17 dicembre 2021 è stato siglato l'accordo Interconfederale Nazionale in ordine alla bilateralità;
- in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto il verbale di accordo contribuzione SANI.IN.VENETO;
- in data 04 aprile 2022 è stata siglata, tra le parti sociali dell'artigianato veneto, l'Intesa sulla Buona Occupazione, in virtù della quale le parti sociali artigiane intendono favorire, anche con la contrattazione territoriale, la migliore integrazione tra formazione ed occupazione con l'obiettivo di migliorare le competenze professionali, l'occupabilità, e la produttività all'interno delle aziende;
- in data 18 novembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale Regionale Veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale;
- è in atto, a livello nazionale, una trattativa tra Parti Sociali e Ministero del Lavoro per l'adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale alla riforma degli ammortizzatori sociali (legge di bilancio 2022 L. 234/2021 e s.m.i);
- è in atto tra le parti sociali nazionali e il Governo una profonda riflessione in ordine alla riduzione del carico fiscale sui costi del lavoro.

Le parti hanno convenuto quanto segue.



The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally below the text. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive signatures.

PARTE COMUNE

Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:

- delle **imprese artigiane del settore Alimentare**;
- delle **imprese non artigiane** che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 dicembre 2021
- delle **imprese del settore Panificazione** indipendentemente dalla tipologia, dal settore di appartenenza e dal numero di dipendenti
- delle imprese che svolgono attività di produzione preparazione e confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta in attività di ristorazione.

Conseguentemente all'ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni

1. parte COMUNE per tutti i settori del presente CCRL identificati al punto precedente che disciplina: istituti in materia di orario di lavoro; misure in materia di part-time e contratti a termine; bilateralità e premialità; commissione bilaterale di categoria;
2. parte ALIMENTAZIONE riservata alle imprese artigiane del settore ALIMENTARE
3. parte IMPRESE NON ARTIGIANE che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 dicembre 2021
4. parte PANIFICAZIONE: riservata alle aziende del settore PANIFICAZIONE

Art. 2 DECORRENZA E DURATA

Le parti intendono allineare la durata del presente CCRL a quanto previsto dall' A.I. sottoscritto dalle parti sociali artigiane a livello nazionale del 26 novembre 2020. Pertanto, fatte salve le decorrenze indicate per specifici istituti, come specificato nei seguenti articoli, il presente contratto decorre dal 01 gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024.

Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo non venga disdettato da una delle parti entro sei mesi precedenti la scadenza, tramite raccomandata A/R.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Art.3 OSSERVATORIO REGIONALE


Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di categoria, come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.

I compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).

Tali analisi serviranno per:

- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l'idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall'EBAV.

A tal fine le parti convengono di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio EBAV e/o delle altre fonti indicate dalle parti. Le parti concordano che l'osservatorio sarà anche luogo deputato a verificare gli indicatori più opportuni per permettere alle aziende del settore di attivare accordi in ordine al salario variabile e alla produttività nelle modalità previste dal citato accordo del 18 novembre 2016.



4

Eventuali argomenti che possano essere di interesse generale saranno trasmessi alla commissione di cui all'art. 2 dell'intesa Interconfederale sulla Buona Occupazione siglata dalle parti sociali Confartigianato Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e CISL Veneto, CGIL Veneto, UIL Veneto il 04 aprile 2022.

Art. 4 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta un carattere fondamentale per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori dell'Alimentazione e della Panificazione.

Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:

- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.

Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.

Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Ciò potrà riguardare anche la formazione degli apprendisti, con particolare riferimento sia alla parte trasversale sia quella tecnico-pratica riguardante i settori dell'Alimentazione e dei Panificatori.

Verrà infine richiesto all'EBAV ed a Fondartigianato (articolazione veneta) di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori dell'Alimentazione e Panificatori al fine di un esame congiunto dell'attività svolta.

Art.5 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Si richiama e si conferma quanto previsto dall' "accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell'accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori" siglato in data 15 marzo 2012 e sue successive modifiche o integrazioni.

Si richiama altresì quanto previsto in materia di sicurezza dall'Intesa Interconfederale Regionale sulla Buona Occupazione del 04 aprile 2022

ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

Art. 6 ACCANTONAMENTO ANNUO COMPENSAZIONE (BANCA ORE)

Fermo restando quanto previsto dall'artt. 24, 25 e 25 bis del CCNL, al fine di compensare brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, l'azienda e i lavoratori possono attivare l'accantonamento annuo di compensazione (allegato 6) che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse e alle 16 ore di permessi retribuiti all'anno previsti dal CCNL:

- le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica
- le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni;

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai-

es a a

Per M. J.

lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore. Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.

Art. 7 ACCANTONAMENTO ORE DIFENSIVO

In applicazione dell'articolo 25 ter del CCNL vigente, in considerazione della riforma degli ammortizzatori sociali e del numero di settimane massime fruibili di giorni di sospensione indennizzati dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano in base alla normativa vigente, azienda e lavoratori possono concordare, utilizzando la stessa procedura prevista dal successivo art. 21) che le ore retribuite elencate nel precedente articolo 6, nonché le ore eccedenti quelle ordinarie che matureranno dalla data di decorrenza indicata nel verbale sindacale per i successivi 12 mesi, possano rimanere accantonate ed essere utilizzate per far fronte a periodi di crisi, in aggiunta alle settimane previste dall'ammortizzatore sociale, ovvero una volta esaurite le stesse.

Le ore accantonate e non fruite saranno liquidate con la busta paga del mese successivo a quello di scadenza del periodo fissato al paragrafo precedente, con una maggiorazione del 10%.

Analogamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro saranno liquidate con la stessa percentuale di maggiorazione con le competenze di fine rapporto.

Il presente istituto decorre dal 01 luglio 2022.

Art. 8 VARIABILITÀ PLURIMENSILE DELL'ORARIO DI LAVORO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo dell'istituto della "flessibilità" previsto dal vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal presente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno (o, per un periodo inferiore all'anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'azienda che intenda adottare tale regime di orario per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ne darà specifica comunicazione ai propri dipendenti.

L'azienda che invece intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di "variabilità plurimensile" oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (**Allegato 2**), da inviare alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, per monitorare l'andamento delle comunicazioni e per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

L'adozione dell'orario plurimensile oltre i 6 mesi è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.

Entro 30 gg dal ricevimento, l'Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.

Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. On the right, there is a larger, more complex signature that appears to be a stylized name, possibly 'P. M. A.', followed by a vertical line and a small number '6' at the bottom right.

NORME GENERALI

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale".

Nel caso di periodo superiore ai 6 mesi, per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%.

Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.

Al secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile". A tali ore, calcolate sulla base della retribuzione corrente al momento della liquidazione, sarà applicata la maggiorazione del 23%.

Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

Il ricorso al lavoro straordinario non può superare:

- 280 ore annue per il settore panificazione
- 250 ore annue per il settore alimentaristi.

Art. 9 DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO

La durata massima dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.

Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un'intensificazione dell'attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:

- lancio di nuovi prodotti
- attività non programmabili
- attività non ricomprese nell'attività ordinaria
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti
- sperimentazioni tecniche produttive organizzative
- calamità naturali
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
- produzioni legate a mostre o eventi culturali,

Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.

L'azienda che intenda prolungare il periodo oltre i 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part-time

La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PART TIME E DI CONTRATTI A TERMINE

Art. 10 CONTRATTO PART TIME CON ORARIO SPERIMENTALE - PTOS

Le parti ritengono che il rapporto a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Ritenendo che la disciplina attualmente prevista dal CCNL non esaurisca tutte le opportunità indotte dal mercato sia per quanto concerne la richiesta delle imprese di adottare forme organizzative di flessibilità sia per quanto riguarda i lavoratori per arricchire la propria professionalità all'interno di un orario di lavoro ridotto, le parti concordano di attivare una nuova modalità di articolazione, denominata PTOS, che consenta di utilizzare in forma flessibile l'orario di lavoro, all'interno delle disposizioni della D.Lgs 15 giugno 2015 n.81 e smi e della contrattazione collettiva.

Tale tipologia è aggiuntiva rispetto al part time previsto dal vigente CCNL.

Di seguito viene indicata la specifica regolamentazione

a) L'instaurazione del rapporto di lavoro PTOS (che può essere svolto con modalità: orizzontale, verticale o mista) risulta da atto scritto nel quale va indicata una durata lavorativa non inferiore all'equivalente di 2 giornate a tempo pieno nell'arco mensile.

b) Nel contratto di lavoro può essere prevista la variazione in aumento della durata della prestazione in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive o la variazione della collocazione temporale della prestazione (clausole elastiche).

c) In presenza di entrambe le variabilità sarà erogata ogni 12 mesi, in aggiunta alla retribuzione, una indennità su base mensile, non frazionabile, pari a 100 € annui. In applicazione di solo una delle due variabili verrà erogata una quota pari al 50%.

In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, l'indennità sarà frazionata sulla base dell'assunzione o cessazione nell'arco dell'anno in pro quota per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di calendario.

Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Tale indennità inoltre non va intesa come compenso forfettario delle ore supplementari e straordinarie.

d) Il lavoratore ha diritto a chiedere la revoca nei casi previsti dalla normativa vigente delle clausole elastiche con un preavviso di almeno 15 giorni;

e) Previo accordo con il dipendente, l'azienda potrà utilizzare il lavoratore per coprire tutte le giornate lavorative del mese, fermo restando quanto previsto al punto precedente.

f) Tale rapporto di lavoro a part time con orario sperimentale può essere instaurato solo con nuovi rapporti di lavoro in azienda, comprese le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purché, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta da almeno 6 mesi.

g) Tale tipologia di lavoro non può essere instaurata per rapporti di lavoro di apprendistato ed inoltre non potrà essere applicata alle assunzioni con contratto a termine per il reinserimento al lavoro disciplinate dal nuovo art. 59 del CCNL 23/2/2017

h) Le parti si danno atto che per tale tipologia di rapporto di lavoro l'azienda operi il versamento della quota intera ad Ebav indipendentemente dal numero di ore svolte nel mese.

i) L'adozione di detta tipologia di lavoro è consentita alle imprese in regola con i versamenti ad Ebav ed a SANI IN VENETO.

l) Per quanto non previsto valgono le norme di legge che regolano il part time.



8

ART.11 CONTRATTI A TERMINE STAGIONALI

In riferimento alla disciplina dei contratti a termine prevista dal CCNL, le parti concordano le seguenti ulteriori casistiche di ricorso al lavoro stagionale a tempo determinato nel caso delle seguenti lavorazioni:

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose;
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.
- attività di ristorazione ivi compresa qualsiasi attività a questa connessa (es. somministrazione)
- consegna di prodotti collegata alle lavorazioni dei punti precedenti svolta con automezzi di portata inferiore ai 35 q.li;

Le parti si danno atto che le assunzioni con contratto a termine stagionali, anche previste dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli, risultano utili ai fini dell'esenzione di cui all'art. 23, comma 2 lettera c) D.lgs. n. 81/2015.

Art. 12 ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO

Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 37, parte "ex clausole elastiche e flessibili" del CCNL 19.11.2013 e smi, i seguenti periodi:


- a) fine settimana
- b) vacanze natalizie e pasquali
- c) periodi delle ferie estive e natalizie

vengono definiti come segue:

- per *fine settimana* si intendono le giornate di sabato e di domenica di tutto l'anno ed le eventuali giornate festive, se precedenti o successive
- per *vacanze natalizie* si intende il periodo dall'8 dicembre al 10 gennaio
- per *vacanze pasquali* si intende il periodo compreso tra 15 giorni prima della S. Pasqua ed i 15 giorni successivi.
- per *ferie estive* si intendono i periodi compresi tra il 01 giugno ed il 30 settembre
- per *ferie invernali* si intendono i periodi compresi tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio

Rientrano nel periodo "vacanze pasquali" anche le attività legate al carnevale corrispondenti ai 20 giorni antecedenti il Martedì Grasso (Ultimo di carnevale) .

In aggiunta ai periodi sopra indicati, le parti individuano anche quelli definiti di "alta stagione" delle località turistiche (es.: località marittime, di montagna ecc); per l'individuazione del periodo temporale si farà riferimento alla definizione di "alta stagione" fornita dai locali consorzi turistici/alberghieri.



Art.13 AUMENTO NUMERO MASSIMO ASSUNZIONI A TERMINE

L'impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI.IN.VENETO, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL.

L'impresa deve darne comunicazione, per il tramite dell'associazione a cui aderisce, alla Commissione Bilaterale Regionale di cui art. 21 utilizzando l'allegato 4 posto in calce al presente contratto.

La richiesta sarà inoltrata a tutti i componenti della commissione.

La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l'allegato 5 posto in calce al presente contratto.

La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L'inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell'Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.

Art. 14 APPRENDISTATO PER LAVORATORI DI ETA' SUPERIORE AI 29 ANNI

Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione come previsto dalla norma, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL.

La retribuzione dell'apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

Art. 14 bis PRESTAZIONE APPRENDISTATO DUALE

Viene introdotta dal 01 gennaio 2023, per premiare le prosecuzioni dei rapporti di apprendistato duale in apprendistato professionalizzante senza soluzione di continuità, una nuova prestazione EBAV che prevede un contributo in favore dell'apprendista e un contributo in favore dell'azienda che sarà erogato a seguito della trasformazione stessa del rapporto. Il contributo non è ripetibile e, ricorrendone le condizioni, potrà essere erogato con riferimento al medesimo apprendista duale una sola volta. Il contributo EBAV a favore del giovane lavoratore sarà pari ad € 400,00, quello in favore dell'impresa sarà pari ad € 200,00.

BILATERALITA' E PREMIALITA'

Art. 15 FUSIONE FONDI EBAV DI SECONDO LIVELLO ALIMENTARISTI E PANIFICAZIONE

Considerando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 04/12/2020 relativo alla riforma EBAV, i fondi EBAV di secondo livello della categoria Alimentaristi e Panificazione sono accorpatisi in un unico fondo denominato Alimentaristi e Panificatori a partire dal 01/01/2023.



Negli articoli 24, 26 e 31 viene disciplinato nel dettaglio la disciplina riferita alla contribuzione ed alle prestazioni delle categorie.

Art. 16 CLAUSOLA DI PREMIALITA'

Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:

- **formazione in tema sicurezza**
- **termine fruizione permessi individuali derivanti dalla contrattazione collettiva;**
- **orario lavoro – durata media settimanale;**
- **banca ore;**
- **accantonamento ore difensivo**
- **variabilità orario su base plurimensile;**
- **contratto a tempo determinato art. 13 ;**
- **stagionalità;**
- **PTOS;**
- **erogazione sussidi assistenziali Ebav (limitatamente alle protesi e tickets)**

potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO.-


Art. 17 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO

Trovano integrale recepimento nella presente intesa tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12.06.2013, del 05.07.2013 e s.m.i. nonché dall'Accordo Interconfederale regionale sulla riforma EBAV e sulla bilateralità veneta del 4.12.2020 e il verbale di accordo del 29.1.2021.

L'impresa non aderente a SANI.IN.VENETO e che non versa la relativa contribuzione è tenuta nei confronti dei propri dipendenti a:

- erogare direttamente le medesime prestazioni, ordinarie e straordinarie, erogate dal Fondo sanitario;
- erogare l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) nell'importo (25 euro lordi/mese per 13 mensilità) e secondo le modalità definiti dall'Accordo Interconfederale regionale 4.12.2020 e il verbale di accordo del 29.1.2021;
- consegnare al dipendente in forza o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO, gli eventuali successivi aggiornamenti e la documentazione su iniziative straordinarie attivate dal Fondo.

Il dipendente, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.



Art. 18 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA NON ADERENTE EBAV

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali, è tenuta nei confronti dei propri dipendenti a:

- erogare l'Elemento Aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) secondo l'importo definito dall'Accordo Interconfederale Nazionale sulla bilateralità artigiana 17.12.2021 (30 euro lordi/mese per 13 mensilità) e secondo le modalità definite dall'Accordo Interconfederale regionale sulla riforma EBAV e sulla bilateralità veneta del 4.12.2020 e il verbale di accordo del 29.1.2021;
- corrispondere al dipendente, se dovuti, gli importi previsti per le prestazioni EBAV di primo e secondo;
- consegnare al dipendente in forza o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti, desumendoli dal sito EBAV.

Il dipendente, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Qualora l'azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi).

ART. 19 INCENTIVO PER FAVORIRE L'ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CON IL CONFERIMENTO DEL TFR

Le parti intendono incentivare l'iscrizione "piena" ossia quella con il TFR, alle condizioni previste per legge, dei lavoratori ai fondi negoziali valevoli per il settore artigiano come previsti da intese dalla contrattazione collettiva dell'artigianato nelle seguenti modalità.

Per i dipendenti (operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti) che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la stipula del presente accordo o quelli che a tale data siano già iscritti ad un fondo negoziale di cui sopra, la ditta non verserà più la cifra mensile di adesione contrattuale di cui al presente articolo che sarà sostituita da un contributo contrattuale veneto percentualizzato a carico datore pari a **1,8%** della retribuzione annua lorda ai fini del TFR.


Tale contribuzione sarà regolata dal datore di lavoro direttamente verso il fondo negoziale prescelto secondo le modalità e le procedure come previste dallo stesso fondo negoziale senza quindi l'intervento di EBAV.

La decorrenza del versamento del contributo contrattuale veneto è la seguente:

- a) per i lavoratori come sopra indicati che si iscrivono con il TFR ad un fondo negoziale del comparto artigiano, dopo la firma del presente CCRL, la decorrenza del versamento è fissata a partire dal mese successivo a quello di iscrizione. Parimenti da tale periodo di paga cessa l'erogazione della cifra mensile di adesione contrattuale di cui al presente articolo;
- b) per i lavoratori che alla data di stipula del presente CCRL risultino già iscritti con il TFR ad un fondo negoziale del comparto artigiano la decorrenza del versamento è fissata a partire dal mese successivo a quello di stipula del presente CCRL. Parimenti da tale periodo di paga cessa l'erogazione della cifra mensile di adesione contrattuale di cui al presente articolo.

Ove il lavoratore che si iscriva in data successiva a quella del presente accordo, alle condizioni di cui sopra, ad un fondo negoziale del comparto artigiano oltre che con il TFR anche con il versamento del contributo a

es



suo carico, la quota complessiva dovuta dal datore di lavoro nell'intensità percentuale prevista nel tempo dal CCNL viene assorbita fino a capienza da quella del **contributo contrattuale veneto** di cui sopra.

Il presente istituto decorre dal 01 luglio 2022.

Quale ulteriore strumento per favorire l'adesione "piena" alla previdenza complementare le parti introducono inoltre una nuova prestazione di EBAV in favore dell'azienda e una in favore del lavoratore a partire dall'anno di competenza 2023 (con erogazione dal 2024) che preveda l'erogazione di un contributo una tantum in favore dei dipendenti e delle imprese che dopo la stipula del presente CCRL aderiscano con il TFR ad un fondo di previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.

La prestazione in favore delle imprese viene collocata all'interno del fondo EBAV di secondo livello "Professionalità Aziende" e alimentata con le relative risorse. La prestazione prevede l'erogazione di un contributo una tantum non ripetibile, come da tabella seguente, in favore dell'impresa per ciascun dipendente che nell'annualità di riferimento abbia completato l'adesione ad un fondo di previdenza complementare negoziale prevedendo il conferimento del TFR.

La prestazione in favore dei lavoratori viene collocata all'interno del fondo EBAV di secondo livello "Professionalità dipendenti" e alimentata con le relative risorse. La prestazione prevede l'erogazione una tantum non ripetibile di un contributo, come da tabella seguente, in favore del lavoratore che nell'annualità di riferimento abbia aderito ad un fondo di previdenza complementare negoziale con il conferimento del TFR.

Beneficiario	Importo una tantum per lavoratori Over 35 anni	Importo una tantum per lavoratori Under 35 anni
Azienda	200€	300€
Dipendente	300€	400 €

**fa riferimento l'età anagrafica alla data di adesione con TFR al fondo negoziale*

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA E PROCEDURE IN CASO DI CRISI

Art. 20 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

Le parti confermano l'attività della Commissione Bilaterale di Categoria prevista dalla contrattazione regionale precedente, che ha il compito di applicare le disposizioni demandate dalla presente contrattazione regionale (estensione durata massima orario di lavoro e variabilità plurimensile dell'orario di lavoro e contratti a termine, procedura per aziende in crisi). Le parti confermano le regole concordate nel precedente CCRL sulla costituzione della commissione: è composta da 6 membri espressione delle parti firmatarie la presente intesa di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria. Al fine di garantire l'operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Sono previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale.

La commissione ha sede presso l'Ebav che garantirà il supporto di segreteria operativa.

Art. 21 PROCEDURA PER AZIENDE IN CRISI

La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del presente CCRL nelle quali subentra una situazione di crisi che rischia di compromettere l'assetto occupazionale. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro a tutte le OOSS firmatarie del


MS, el CR es pm Zer 13

presente CCRL, di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti.

La medesima procedura del primo capoverso del presente articolo dovrà essere esperita anche per attivare la fattispecie prevista dall'art. 7 con la sottoscrizione del verbale di accordo **(mod. Allegato n° 7.)**

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains three. The signatures are highly stylized and cursive, typical of legal documents. The first signature in the top row is a simple 'LH'. The second is a more complex, circular scribble. The third is a vertical line with a loop at the top. The fourth is a large, sweeping flourish. The bottom row starts with a small 'e' on the left, followed by a signature that looks like 'PML', and ends with a signature that looks like 'AS'.

PARTE AZIENDE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE

Art.22 ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene confermato l'elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 01 luglio 2022 e sino al 31/12/2024 nelle misure mensili sotto indicate in euro.

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere.

Livello	Valore ERT in €
	Mensile
1S	144,30
1	115,44
2	94,35
3/A	81,03
3	68,82
4	61,05
5	53,28
6	42,18

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità per un massimo di 5 mesi.
- Durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/92 con decorrenza 01.01.2023.

Art. 23 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

23.1 VERSAMENTO MENSILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) la somma:

- di € 26,00 per operai, impiegati e quadri.

es ob ca ms. Pm



- di € 10,00 per gli apprendisti professionalizzanti quale "quota di adesione contrattuale" ad un fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito anche Fondo) prescelto dal lavoratore.

Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del Fondo saranno applicati i criteri dei lavoratori silenti contenuti nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016 e s.m.i.

Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza alla data di stipula del presente CCRL o assunti successivamente.

La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista professionalizzante e non è frazionabile su base oraria.

Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è convenzionalmente fissato in una quota di:

- di € 13,00 su base mensile per operai, impiegati e quadri;
- di € 6,50 su base mensile per gli apprendisti professionalizzanti.

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario effettivamente svolto in ciascun mese.

Il datore di lavoro è tenuto a dare informazione e a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo.

Il lavoratore esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

23.2 MODALITA' OPERATIVE

Il versamento delle somme continuerà ad essere effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato dal datore di lavoro indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.

La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse sono definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale come vigente nel tempo.

23.3 REGOLE GENERALI

Il versamento delle somme di adesione contrattuale al Fondo negoziale come disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR da parte del lavoratore.

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 23.1 si applicano le regole stabilite nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016 e s.m.i.

23.4 QUOTA DI GESTIONE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CON TFR AL FONDO NEGOZIALE.

Viene confermata la quota annua di 2,50 euro, non riducibile per part time, per sostenere i costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori operai, impiegati, quadri, apprendisti professionalizzanti.

Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale solo per i lavoratori non già iscritti ai fondi negoziali dell'artigianato con il TFR.



Il mese di versamento per i lavoratori che siano in forza presso il medesimo datore al 31 dicembre dell'anno precedente e al 1° Marzo dell'anno di riferimento è quello di **Marzo** di ogni anno di vigenza del presente CCRL e in questo mese la cifra dei 2,50 euro si aggiunge a quella mensile prevista dal presente articolo.

Per i lavoratori che vengono assunti durante ciascun anno di vigenza del presente CCRL e che non erano in forza presso il medesimo datore al 31 dicembre dell'anno precedente tale versamento sarà effettuato unitamente al primo versamento delle quote di adesione contrattuale (nel B01 EBAV del mese di assunzione).

In via transitoria per il 2022, ferma l'integrale applicazione del verbale di settore del 9 Aprile 2022 art.1 lettera b, per i lavoratori assunti dal 1 Luglio 2022 al 31 dicembre 2022 i 2,50 euro saranno versati dai datori di lavoro con le stesse modalità unitamente al primo versamento di quote di adesione contrattuale (nel B01 EBAV del mese di assunzione).

La quota di cui sopra non deve essere versata per i lavoratori che hanno aderito conferendo il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare contrattuale del settore artigiano.

Art. 24 CONTRIBUZIONE EBAV AZIENDE ARTIGIANE SETTORE ALIMENTARE

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che dal **1 MAGGIO 2017**, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello siano le seguenti: € **6,28** a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € **1,20** a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,00	
formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità/contributo previdenza integrativa	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	6,28	1,20

es

d
CR

MS

PM

ZM

P

PARTE IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI E ALTRE IMPRESE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' COMPRESSE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL 06 DICEMBRE 2021

Art. 25 RETRIBUZIONE REGIONALE

In aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL, viene confermata l'erogazione della quota aggiuntiva di € 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 1989.

Art. 26 CONTRIBUZIONE EBAV

Le parti convengono che dal **1 MAGGIO 2017**, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le imprese verseranno le quote destinate ai Fondi di secondo livello Alimentaristi Artigiani pari: € **6,28** a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € **1,20** a carico dei lavoratori per dodici mensilità. In virtù di tali versamenti imprese e lavoratori potranno accedere alle prestazioni previste dai medesimi Fondi.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,00	
formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	6,28	1,20

Art. 27 APPLICAZIONE ACCORDI INTERCONFEDERALI REGIONALI

Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 dicembre 2021 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS venete.

Art. 28 ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA

Attraverso la sottoscrizione del presente CCRL e con l'implementazione della bilateralità regionale, le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all' *elemento economico di garanzia* sono pienamente rispettate e pertanto le imprese in regola con i versamenti ad EbaV non sono tenute all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.-



PARTE PANIFICAZIONE

Art. 29 ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO SETTORE PANIFICAZIONE

28.1 Viene confermato l'elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 01 luglio 2022 e sino al 31/12/2024 nelle misure mensili sotto indicate in euro

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere.

Livello	Valore ERT (in €)
	<i>Mensile</i>
A1 S	23,53
A1	19,64
A2	16,42
A3	12,54
A4	10,43
B1	14,43
B2	7,65
B3 S	6,43
B3	6,21
B4	5,00

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità e per un massimo di 5 mesi.
- Durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/92 con decorrenza 01.01.2023.

es

ca

pm

ms

es

es

Art. 30 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORE PANIFICAZIONE

30.1 VERSAMENTO MENSILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1 Luglio 2022 e fino a vigenza del presente CCRL il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore.

Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo saranno applicati i criteri per i lavoratori silenti previsti dall'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio e non è frazionabile su base oraria. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è fissato convenzionalmente in una quota pari al 50%

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario svolto in ciascun mese.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente alla stipula del presente accordo.

Il lavoratore esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

30.2 MODALITA' OPERATIVE

Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.

La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.

30.3 REGOLE GENERALI

Il versamento delle somme al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 29.1 si applicano le regole stabilite nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.



30.4 QUOTE MENSILI VERSAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Gruppo A	Gruppo B
<i>Tutti i livelli</i>	<i>Tutti i livelli</i>
€ 8 mensili	€ 5 mensili

30.5 QUOTA DI GESTIONE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CON TFR AL FONDO NEGOZIALE.

Viene confermata la quota annua di **2,50 euro**, non riducibile per part time, per sostenere i costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori operai, impiegati, quadri, apprendisti professionalizzanti.

Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale solo per i lavoratori non già iscritti ai fondi negoziali dell'artigianato con il TFR.

Il mese di versamento per i lavoratori che siano in forza presso il medesimo datore al 31 dicembre dell'anno precedente e al 1° Marzo dell'anno di riferimento è quello di **Marzo** di ogni anno di vigenza del presente CCRL e in questo mese la cifra dei 2,50 euro si aggiunge a quella mensile prevista dal presente articolo.

Per i lavoratori che vengono assunti durante ciascun anno di vigenza del presente CCRL e che non erano in forza presso il medesimo datore al 31 dicembre dell'anno precedente tale versamento sarà effettuato unitamente al primo versamento delle quote di adesione contrattuale (nel B01 EBAV del mese di assunzione).

In via transitoria per il 2022, ferma l'integrale applicazione del verbale di settore del 9 Aprile 2022 art.1 lettera b, per i lavoratori assunti dal 1 Luglio 2022 al 31 dicembre 2022 i 2,50 euro saranno versati dai datori di lavoro con le stesse modalità unitamente al primo versamento di quote di adesione contrattuale (nel B01 EBAV del mese di assunzione).

La quota di cui sopra non deve essere versata per i lavoratori che hanno aderito conferendo il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare contrattuale del settore artigiano.

Art. 31 CONTRIBUZIONE EBAV SETTORE PANIFICAZIONE

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che a seguito dell'unificazione dei fondi EBAV di secondo livello della categoria Alimentaristi e Panificazione al fine di unificare la quota di contribuzione a carico delle due categorie, considerando l'attuale differenza in essere, viene previsto un adeguamento progressivo da realizzarsi in due annualità.

Dal **1° GENNAIO 2023**, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote di versamento del Fondo di secondo livello sono le seguenti: € 5,25 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 0,90 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	1,75	
Formazione	0,60	0,30

Sussidi assistenziali	1,50	0,60
professionalità	0,90	
Ambiente e sicurezza	0,50	
Crisi area settore		
Totale	5,25	0,90

A partire dal 1° GENNAIO 2024, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote di versamento del Fondo di secondo livello sono le seguenti: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,00	
Formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
professionalità	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
Crisi area settore		
Totale	6,28	1,20

Art. 32 DIRITTO DI AFFISSIONE

Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.

ART. 33 INVIO COPIA CONTRATTO REGIONALE AI FONDI NEGOZIALI DI CUI ALL'ART. 22 E ART. 29 DEL PRESENTE CCRL

La trasmissione di copia del presente contratto regionale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato sarà effettuata da Ebav.

ART. 34 DEPOSITO DEL PRESENTE CCRL


Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.

ART. 35 ASSORBIMENTO NORMATIVE DERIVANTI DA PRECEDENTI CCRL

Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nei CCRL siglati dall'1.12.93 sino al 14 aprile 2017 siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.

ART. 36 ERR

Viene confermata altresì l'erogazione dell'ERR (elemento retributivo regionale) previsto dall'accordo interconfederale del 23 agosto 1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti (in misura fissa 100%) e pari ad € 0,44 mensili (€ 0,00254 orarie). L'ERR sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga.



ART. 37 NORMA FINALE

Gli elementi retributivi ed ogni altro istituto previsti dal presente contratto regionale, in quanto derivanti da pattuizioni tra le medesime OOAA e OOS che hanno siglato a livello nazionale il CCNL, rappresentano la sola ed unica retribuzione territoriale/regionale nonchè l'unico complesso negoziale da applicare ai lavoratori dipendenti di imprese venete comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO




CASARTIGIANI VENETO




FAI CISL Veneto



FLAI CGIL Veneto



UILA UIL Veneto



DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE

SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE

Con la sigla del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani e panificatori è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato, dati INPS compresi, emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico. Inoltre il lavoratore potrà beneficiare della prestazione di Ebav che prevede l'erogazione di un contributo una tantum pari ad € 300,00 per aderenti di età superiore ai 35 anni e di € 400,00 per lavoratori di età inferiore a 35 anni.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il **Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato** cui versare la quota di adesione contrattuale.

Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.


Sulla base delle somme versate, che sono a carico del datore di lavoro, sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

- Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo, 137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it)
- Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it/; facebook: solidarietà veneto fondo)

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.



24

La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro 90 giorni una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/La sottoscritto/sottoscritta

dipendente dell'azienda con sede a

intende destinare la quota di adesione prevista dal CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani, Panificazione al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:

SOLIDARIETA' VENETO

FON.TE

Data.....

Firma

ca
el
es
B
Z
P
M

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

ACCORDO CON I DIPENDENTI SULLA VARIABILITA' PLURIMENSILE SUPERIORE AI 6 MESI (ART. 8 CCRL)

MATR. EBAV.....

Tra la ditta sita in in via
e rappresentata dal sig.

ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l'art. 8 del CCRL del _____

si conviene a decorrere dal e sino al di adottare:

la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro superiore ai 6 mesi;

(oppure)

prolungare oltre i 6 mesi e sino al la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro iniziata il

con le seguenti caratteristiche:

dalla data soprassegnata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (ovvero l'orario pattuito nel caso di part time) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale. Per tali ore sarà riconosciuta la sola maggiorazione dell'8%.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore), o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l'applicazione della maggiorazione del 23%.

L'azienda provvederà ad inviare il presente testo alla Commissione Bilaterale.

Data

.....

Il legale rappresentante

(Handwritten signatures)

I LAVORATORI

.....
(nome e cognome)

firma













Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

COMUNICAZIONE PER ESTENSIONE SINO A 12 MESI MEDIA DURATA MASSIMA (art. 9 CCRL)

Il sottoscritto _____

titolare dell'impresa _____

Cod. fisc. / p. IVA _____ Ragione Sociale _____

Indirizzo _____ CAP _____ Comune _____
Prov. _____

Telefono _____ fax _____ e-mail _____

Attività svolta: _____ matr. _____
EBAV _____

con la presente comunica che la propria azienda intende superare la durata massima dell'orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolato come media in un periodo di 6 mesi. L' estensione sino a 12 mesi del periodo di calcolo della media è dovuta a ragioni obiettive, tecniche ed inerenti l'organizzazione del lavoro, per la seguente fattispecie prevista dal CCRL all'art. 9:

.....
.....
.....
(descrivere sinteticamente la ragione da cui deriva tale estensione)

_____ Data

_____ (firma datore di lavoro)

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

(Handwritten signatures and initials)

Matr. Ebav...

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

ELEVAZIONE CONTRATTI A TERMINE PER UNA UNITA' (art. 13 CCRL)

Il/La sottoscritto/a

legale rappresentante dell'impresa _____

sita a _____ in via _____

partita IVA _____

matr. Ebav _____

con la presente **comunica** che a decorrere dal _____ assumerà con contratto a termine **una unità aggiuntiva** rispetto al limite massimo dei contratti a termine previsto dal CCNL.

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

.....

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

[Handwritten signatures and initials]

Matr.Ebav.....

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

RICHIESTA DI PARERE PER ULTERIORI CONTRATTI A TERMINE (art. 13 CCRL)

Il/La sottoscritto/a

_____ legale rappresentante dell'impresa _____

sita a _____ in via _____

partita IVA _____

matr. Ebav _____

avendo già usufruito dell' unità aggiuntiva con contratto a termine rispetto al limite massimo previsto dall'art. 13 (vedi comunicazione inoltrata il)

con la presente chiede di poter assumere ulteriori lavoratori con contratto a termine per le seguenti necessità produttive

.....
.....

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

.....

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma _____

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

(Handwritten signatures and marks)

COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA CCRL _____

REGOLAMENTO

1) Sede

La commissione BILATERALE DI CATEGORIA (di seguito commissione) ha sede presso Ebav

2) Funzionamento

La commissione si avvale dei servizi di segreteria messi a disposizione da Ebav per lo svolgimento dei propri compiti.

3) Composizione

La commissione, sulla base di quanto previsto dal CCRL, è costituita da tre rappresentanti per le parti datoriali artigiane firmatarie del CCRL e tre rappresentanti per le parti sindacali, analogamente firmatarie del CCRL

I nominativi sono segnalati da ciascuna associazione/organizzazione sindacale ad EBAV tramite comunicazione che ne permetta la tracciabilità (pec, fax o raccomandata a mano).

La nomina dei componenti ha validità fino alla scadenza della CCRL.

I componenti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dalla propria associazione/organizzazione sindacale nel corso del mandato tramite comunicazione di cui al secondo capoverso da inviare a Ebav ed alle altre parti.

In caso di impedimento alla partecipazione degli incontri, ciascuna associazione/organizzazione sindacale può indicare temporaneamente un supplente, sempre per il tramite di una comunicazione analoga a quella del secondo capoverso.

Alle riunioni del comitato potrà partecipare, in qualità di esperto, un componente per ogni parte rappresentata nella commissione ed il suo nominativo sarà registrato nella scheda presenze della riunione.

4) Compiti

Alla commissione sono affidati i compiti previsti dalla contrattazione regionale di settore.


5) Attivazione dell'istituto contrattuale

Salvo diverse prescrizioni, la domanda si intende accolta a partire dalla data di presentazione da parte dell'Associazione Artigiana.

6) Coordinatori

La commissione è coordinata da coordinatore espressione delle OOSS e da coordinatore espressione delle OOAA: entrambi sono individuati tra i componenti della commissione stessa e restano in carica per tutta la durata della commissione.

I due coordinatori definiscono l'ordine del giorno, convocano congiuntamente le riunioni della commissione e curano l'esecuzione delle delibere.



Handwritten signatures of the commission members and coordinators.

7) Convocazioni

La Commissione è convocata dai coordinatori, anche per vie brevi, almeno 7 giorni prima della data di riunione. I giorni sono ridotti ad due nel caso di necessità ed urgenza.

La commissione decide a maggioranza degli aventi diritto.

La commissione è validamente costituita quando siano presenti almeno 5 membri aventi diritto al voto. Qualora non siano presenti tutti i componenti la decisione va assunta all'unanimità.

Di ogni riunione della commissione sarà redatto apposito verbale che sarà posto in approvazione dai componenti nella riunione successiva.

8) Modalità applicative per pareri previsti dal CCRL.

Per far fronte alla necessità di esprimere in tempi brevi il parere (titolo di esempio art. 13 del CCRL), la consultazione dei componenti la commissione potrà avvenire anche per via telematica. Le risposte dovranno pervenire da almeno 5 componenti per essere validato il parere.

In ogni caso si adottano gli stessi criteri previsti al punto 7 per quanto riguarda l'assunzione della decisione.


Marghera Venezia, _____


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO


CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO





FAI CISL Veneto

FLAI CGIL Veneto



UILA UIL Veneto



**COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI PER APPLICAZIONE
ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSANZIONE
(ART. 6 CCRL 25 Luglio 2022)**

La dittaP.IVA..... sita in in via
..... rappresentata dal legale rappresentante sig.
..... ed i dipendenti in forza alla data odierna presso la medesima,
i cui nomi sono riportati di seguito si conviene a decorrere

dal 01/...../.....

di adottare l'accantonamento annuo di compensazione oraria alle condizioni previste dall'art.6 del CCRL di settore vigente .


L'applicazione è vincolante anche per gli assunti in data successiva a quella odierna ai quali l'applicazione dell'istituto sarà sistematicamente comunicato nel contratto di assunzione .

Le ore di accantonamento e i relativi contatori saranno esposti nei cedolini paga di riferimento dei mesi di applicazione .

Data / /

.....


Il legale rappresentante



Segue firma lavoratori in forza :



nr.	nome	cognome	firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
etc			



**PROCEDURA E ACCORDO SINDACALE PER APPLICAZIONE
ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSANZIONE DIFENSIVO
(ARTICOLI 7 e 21 del CCRL 25 Luglio 2022)**

PROCEDURA

Alla Associazione Artigianadella provincia di (@PEC)
 Alla FAI CISL della provincia di (@PEC.....)
 Alla FLAI CGIL della provincia di(@PEC.....)
 Alla UILA UIL della provincia di(@PEC.....)

Oggetto: comunicazione avvio procedura consultazione sindacale articoli 6 e 21 del CCRL del 25.7.2022

La scrivente impresa _____
 sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____
 tel. _____ P. IVA/Cod. Fisc. _____ nella persona di _____
 _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

con la presente comunica alle OOSS di settore e ad una associazione artigiana provinciale firmatarie del CCRL in oggetto l'attivazione della procedura di consultazione sindacale finalizzata all'attivazione dell'accantonamento annuo difensivo di cui agli articoli del CCRL in oggetto.

Che alla data di sottoscrizione della presente comunicazione le settimane di FSBA a disposizione nel biennio di riferimento :

- sono totalmente esaurite
- sono pari a _____ settimane (e ____ giorni)

L'organico aziendale è il seguente:

operai	N°	impiegati	N°	apprendisti	N°	totale	N°
--------	----	-----------	----	-------------	----	--------	----

L'impresa dichiara di aderire e di essere in regola con i versamenti :

- ad EBAV ;
- a Sani.in.Veneto .

Per ogni ulteriore richiesta vi preghiamo di contattare il/la sig./ra _____
 dell' Associazione provinciale di _____ o Consulente del Lavoro
 _____ telefono _____ e-mail _____@_____

Si autorizza altresì il trattamento dei dati sopra indicati per la finalità in oggetto il tutto ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Distinti saluti

Località _____ data ____/____/____

L'IMPRESA
(firma titolare / legale rappresentante)

.....

34

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE ACCANTONAMENTO ANNUO ORE DIFENSIVO

In data _____ presso la sede di _____ si sono incontrati:

l'impresa _____

sita in via _____ cap _____ Comune _____

P. IVA _____

nella persona di _____ in qualità di titolare/legale rappresentante;
assistita da _____

ed i lavoratori sotto indicati tutti assistiti*, giusto specifico mandato come confermano le firme sotto riportate, dalle
OOSS di settore nella/e persona/e di _____

FAI CISL della provincia di sig/sig.ra.....

FLAI CGIL della provincia di sig/sig.ra.....

UILA UIL della provincia di sig/sig.ra.....

**sufficiente assistenza di almeno una sigla sindacale firmataria del CCRL Veneto*

Al fine di esperire la procedura sindacale prevista dagli articoli 6 e 21 del CCRL del 25 Luglio 2022 per l'utilizzo
dell'accantonamento annuo difensivo

Premesso che

a) l'impresa ha in forza nr. _____ dipendenti ed applica il CCNL di settore con il seguente codice contratto
EBAV (lo si ricava dal modello Ebav B01):

- AM alimentaristi artigiani
- AK alimentaristi non artigiani
- AN panificatori

b) in data ___/___/___ è stato comunicato a tutte le OOSS di settore ed una OO. AA espressione territoriale
di quelle regionali firmatarie del CCRL l'avvio della procedura di consultazione sindacale prevista;

c) l'impresa dichiara di essere iscritta e di essere in regola con i versamenti ad EBAV ed a Sani.In.Veneto .

Le Parti come sopra costituite concordano di applicare alle condizioni previste dall'art. 6 del CCRL sopra indicato
l'accantonamento ore difensivo nel seguente periodo :

dal 01/___/___ al ___/___/___ (n.b. massimo 12 mesi)

La liquidazione delle ore accantonate e non fruite a beneficio dei lavoratori avverrà nelle tempistiche previste dal
medesimo articolo del CCRL di cui sopra.

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

DITTA

FAI CISL DI
FLAI CGIL DI.....
UILA UIL DI
(n.b. almeno 1)

OOAA
PROVINCIALE DI

(n.b. solo se associato o conferito
mandato di assistenza)

Segue elenco lista con firma lavoratori.

